

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, l. 16 giugno 1927, n. 1766

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma, 101, 118, 1° e 2° comma, cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, l. 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui prevede che i giudizi davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici possono essere **promossi anche di ufficio** (il commissario, pur sollevando la questione di costituzionalità, ritiene, sotto vari profili, che la violazione dei precetti costituzionali non sussista, per la indisponibilità dei diritti di uso civico che impone l'ineffettività dell'accertamento e della tutela giurisdizionale di essi - Commiss. usi civici Lazio, Umbria e Toscana, 27 marzo 1992, Ronzetti c. Com. Formello, in Rep. fo. it., 1992 n. 17 e pubbl. in Dir. e giur. agr., 1992, 217